



PROVINCIA DI POTENZA

SEGRETERIA / DIREZIONE GENERALE AREA GARE- SUA

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 140.000 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 140.000 E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL D. LGS. 36/2023. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERE b) ed e) DEL D. LGS. 36/2023 E SS. MM. II.

IL RESPONSABILE DI E.Q.

In esecuzione alla propria Determinazione Dirigenziale n. 1003 del 06/05/2025

VISTI

- La Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 28/11/2018, istitutiva della SUA della Provincia di Potenza, contenente il relativo Regolamento di funzionamento, in appresso indicato come "Regolamento SUA", così come modificata dalla Deliberazione Provinciale n. 10 del 28/02/2022;
- Il Decreto del Presidente della Provincia di Potenza n. 412 del 02/03/2022 recante "Istituzione Albo dei fornitori dei lavori, beni e servizi della Provincia di Potenza";
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", e successive modificazioni";
- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;

ATTESO

- che le finalità che si intendono raggiungere con la costituzione e gestione dell'elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura sono:
 - assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'elenco;
 - dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permette di individuare rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento;

- snellire l'iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali.

RENDE NOTO

Che con il presente atto viene avviata la procedura per la costituzione e la gestione “dell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023”. Tale elenco verrà utilizzato per gli affidamenti posti in essere dalla SUA Provincia di Potenza e verrà messo a disposizione in sola consultazione degli Enti aderenti per autonome procedure di gara.

Le regole di affidamento si ispirano ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione, concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e parità di trattamento.

Il Presente documento con i sotto-indicati allegati, **che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco:**

- Allegato A - Categorie di iscrizione
- Allegato B – Modello domanda di iscrizione all'elenco
- Allegato C – Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- Allegato D – Attestazione dell'esperienza pregressa

L'elenco sarà utilizzato nei modi e nei termini di seguito indicati.

Art. 1 – Generalità

1. Con il presente Avviso è istituito e disciplinato, ai sensi degli artt. 49 e 50, comma 1, lett. b) ed e) del D. Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.12, l'Elenco degli operatori economici della Provincia di Potenza da invitare mediante affidamento diretto e procedure negoziate, per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore e pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 14. Lo stesso potrà essere utilizzato quale strumento per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 76, comma 7 del Codice.

2. Il presente avviso è finalizzato alla costituzione e gestione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi di ingegneria e architettura nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'art. 3, comma 1, lett. cc) dell'All. I.1 del Codice) e di negoziazione (di cui all'art. 3, comma 1, lett. dd) dell'All. I.1 del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza.

4. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere ad affidamenti tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e/o con differenti procedure, al di fuori dall'elenco istituito con il presente avviso, previa adeguata motivazione.

5. L'elenco è aperto, ed entrerà in vigore al momento della sua pubblicazione sull'Albo Pretorio della Provincia di Potenza e sulla piattaforma *e-Procurement* della SUA.

L'Elenco, utilizzato per le procedure espletate dalla SUA Provincia Potenza, è messo a disposizione degli Enti aderenti attraverso il profilo “consultazione”, ed esso non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti.

6. L'istituzione dell'Elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o para concorsuale; non prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, nè comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente; non vincola a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

7. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale e integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco. Per tutto quanto non previsto negli atti che regolano il presente elenco, si fa espresso riferimento alle norme del Codice.

Art. 2 - Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato sulla base di categorie e prestazioni in base alle quali ciascun operatore economico può chiedere l'iscrizione sulla scorta dei requisiti indicati al successivo art. 3.

2. Le categorie e le prestazioni di iscrizione, specificate nell'allegato A del presente avviso, sono state individuate facendo riferimento alle *Tavole Z-1 e Z-2 di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016*.

3. È consentita l'iscrizione per una o più categoria/prestazione attraverso l'inoltro di un'unica istanza.

Art. 3 – Soggetti ammessi e qualificazione

1. Ai fini dell'iscrizione, dell'aggiornamento e del rinnovo all'elenco, l'operatore economico attesta l'insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui agli articoli da 94 a 98 del D. Lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti di seguito disciplinati, mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Resta fermo che in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente, occorrerà accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali, in capo all'operatore economico affidatario, secondo le regole previste per la singola procedura. Pertanto, nel caso in cui si accertasse, da tali controlli, il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ciò comporterà il non affidamento della procedura in corso, con conseguente cancellazione dall'Elenco.

3. La Stazione Unica Appaltante in fase di creazione dell'elenco, ed a seguire con cadenza semestrale provvederà alla verifica a campione su un numero minimo del 5% degli operatori iscritti, del possesso dei requisiti dichiarati e nel caso riscontri il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e speciali, lo stesso verrà cancellato dall'elenco.

E' sempre e comunque onere del RUP/Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, in sede di partecipazione alla specifica procedura di selezione del contraente, accertare il possesso di tutti i requisiti richiesti, generali e speciali, in capo all'operatore economico affidatario, secondo le regole previste per la singola procedura. Pertanto, nel caso in cui il RUP/Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, da tali controlli riscontri il mancato possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali e speciali precedentemente auto-dichiarati, ne dispone il non affidamento della procedura in corso, con conseguente cancellazione dall'Elenco.

4. L'iscrizione all'Elenco è consentita agli operatori economici di cui all'art. 66 del D.Lgs. 36/2023:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

5. Gli operatori economici devono essere in possesso dei **requisiti generali** di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023, insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

6. Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, per i quali non sussistono le cause di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice e devono essere in possesso dei **requisiti minimi** stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12:

Requisiti dei professionisti singoli o associati

a) Essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali.

b) Essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

Requisiti delle società di professionisti

a) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per attività coerenti con quelle per le quali si chiede l'iscrizione o il rinnovo.

b) Organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

- 1) i soci;
- 2) gli amministratori;
- 3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

c) L'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

d) Essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola.

Requisiti delle società di ingegneria

a) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per attività coerenti con quelle per le quali si chiede l'iscrizione o il rinnovo.

b) Disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società e di regolare abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

c) Essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola.

d) Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria.

e) Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità).

Requisiti degli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura

a) Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità).

b) Essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola.

c) Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria.

d) Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale.

Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

a) Iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio per attività coerenti con quelle per le quali si chiede l'iscrizione o il rinnovo.

b) Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche

competenze e responsabilità).

c) Essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola.

d) Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria.

e) Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale.

Requisiti dei raggruppamenti temporanei

a) Avere un organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità (indicare, per ciascun soggetto, le specifiche competenze e responsabilità).

b) Essere in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola.

c) Essere in regola con i contributi per la Cassa di Previdenza di categoria.

d) Devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

e) Disporre di almeno un Direttore Tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente alla tipologia dei servizi tecnici da prestare;
- abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione al relativo albo professionale;
- essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di aggiornamento professionale.

f) Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento alle società di cui agli articoli 35 e 36, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

- g) Per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e), del Codice:
- i requisiti minimi dei soggetti di cui all'articolo 37, comma 1, del presente allegato devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento;
 - il giovane professionista presente nel raggruppamento può rivestire una delle qualifiche indicate all'articolo 37, comma 2, lettera a), ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale;
 - con riferimento ai prestatori di servizi di architettura e ingegneria di altri Stati membri, il giovane professionista presente nel raggruppamento può avere anche caratteristiche equivalenti ai progettisti individuati alla lettera b), ove contemplati nel proprio organigramma, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito.

7. Per il conferimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza in Progettazione ed Esecuzione è altresì necessario il possesso dell'abilitazione al ruolo e dei requisiti previsti dall'art. 98 del D. Lgs. 81/2008.

8. Le dichiarazioni sui requisiti morali e tecnico organizzativi devono essere rese utilizzando il modello di DGUE allegato al presente avviso.

TUTTI I REQUISITI SOPRA ELENCATI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E PERMANERE DURANTE TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA NEL RELATIVO ELENCO.

Art. 4 – Presentazione e gestione della domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione nell'Elenco devono presentare apposita richiesta secondo le modalità, e con le forme, indicate nel presente avviso e nell'Allegato A allo stesso (Procedura operativa per la gestione elenco operatori economici).

È possibile iscriversi all'Elenco esclusivamente attraverso la procedura telematica, raggiungibile al link <https://www.suaprovinciapotenza.it/> sezione ***Elenco Operatori Economici per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici per importo inferiore a € 140.000 mediante affidamento diretto e di importo pari o superiore a € 140.000 e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettere b) ed e) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. > Bandi e Avvisi di iscrizione.***

2. Al fine dell'inoltro della istanza di iscrizione, è necessario registrarsi al Portale di *e-Procurement* della SUA della Provincia di Potenza, disporre di una casella di posta elettronica certificata e della firma digitale. È possibile consultare la Guida presente alla voce "ISTRUZIONI E MANUALI" del Portale. Si precisa che la registrazione al Portale non comporta l'automatico inserimento all'interno dell'Elenco in oggetto, dovendo l'operatore economico, a tal fine, procedere alla relativa iscrizione.

Le imprese possono iscriversi come singoli oppure come raggruppamento temporaneo o consorzio.

3. Gli operatori economici, dopo essersi accreditati al portale dell'Ente, devono inserire tutti i dati richiesti e allegare i seguenti documenti, **firmati digitalmente e senza inserire alcun documento di riconoscimento**:

- 1) domanda di iscrizione, generata automaticamente dal sistema nella forma di dichiarazione sostitutiva in conformità agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema riportato nell'Allegato B;
- 2) DGUE (documento di gara unico europeo), secondo lo schema di cui all'Allegato C, per le dichiarazioni di insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023 e di possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Avviso;
- 3) attestazione dell'esperienza pregressa secondo lo schema dell'Allegato D del presente Avviso;
- 4) (eventuale) procura speciale, se chi sottoscrive la domanda di iscrizione è un procuratore speciale;
- 5) (eventuale) se l'operatore economico fa parte di un consorzio, dichiarazione di appartenenza allo stesso, con specifica indicazione della ragione sociale, sede legale, P. IVA, PEC, email.

L'invio della richiesta di iscrizione all'Elenco, da parte dell'operatore economico, comporta "integrale

conoscenza, accettazione e rispetto delle regole contenute nei suddetti documenti”.

4. La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana o, se in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana giurata dinanzi a una Autorità italiana.

5. Eventuali richieste di chiarimento possono essere inoltrate accedendo con le proprie credenziali nella pagina dedicata all'elenco, selezionando la voce *Comunicazioni riservate al concorrente > Invia una nuova comunicazione*.

6. L'invio della domanda di iscrizione comporta l'emissione di una comunicazione tramite PEC, quale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

7. La domanda, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel caso di consorzi stabili e di raggruppamenti temporanei costituiti. In caso di raggruppamento temporaneo costituendo la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun operatore economico.

8. Nel caso di consorzio stabile e di raggruppamento temporaneo le dichiarazioni devono essere rese anche dalla consorziata per la quale il consorzio chiede l'iscrizione e da tutte le imprese del raggruppamento temporaneo. In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere esplicitata con propria dichiarazione la richiesta di iscrizione indicando le caratteristiche del raggruppamento se costituito o costituendo, allegando la documentazione utile, e specificando la capogruppo e le mandanti.

Art. 5 – Il responsabile del competente ufficio della Stazione Appaltante

1. Il Responsabile del competente ufficio della Stazione Appaltante o suo delegato cura la ricezione delle domande ed effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (rispetto alla sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. Il Responsabile del servizio competente informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione che verrà inviata tramite piattaforma esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato dall'operatore economico in sede di registrazione al portale.

2. Il Responsabile dell'Elenco è **il Responsabile di E.Q. dell'Area Gare/SUA della Provincia di Potenza - Dott.ssa Valentina Del Grosso**.

Art. 6 - Abilitazione degli operatori e modalità di utilizzazione dell'elenco

1. Prima dell'abilitazione all'elenco, la SUA Provincia di Potenza effettua d'ufficio la verifica della conformità della documentazione richiesta, contenente le autodichiarazioni rilasciate dall'operatore economico. In caso di esito positivo, gli operatori economici sono abilitati all'Elenco con assegnazione di un numero d'ordine progressivo.

In ogni caso, la SUA Provincia di Potenza si riserva di effettuare in qualunque momento, ed in ogni caso con cadenza semestrale a partire dalla data di formazione dell'elenco, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso di dichiarazioni mendaci, l'operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ne è data altresì comunicazione all'ANAC.

2. Il funzionamento dell'elenco avviene nel rispetto della normativa vigente individuando gli operatori economici nel rispetto del principio di rotazione.

3. L'elenco degli operatori economici abilitati è pubblicato sul portale di *e-Procurement* utilizzato della SUA Provincia di Potenza in ordine alfabetico. Lo stesso sarà pubblicato nel sito web della Provincia di Potenza <https://www.suaprovinciapotenza.it/>. Tutti gli atti relativi alla procedura di formazione dell'elenco, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le eventuali comunicazioni o rettifiche riguardanti la gestione dell'elenco saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell'Ente, nella pagina di “*Amministrazione Trasparente*”, che si invita pertanto, a monitorare periodicamente.

4. L'iscrizione in tale elenco non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di affidamento

esperite per le categorie per cui si è iscritti.

5. La SUA Provincia di Potenza si riserva la facoltà di individuare altri operatori da invitare non iscritti all'elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche della prestazione o quando per l'attività richiesta non risultino operatori iscritti nell'elenco o siano insufficienti.

Art. 7 – Durata, aggiornamento e rinnovo

1. L'iscrizione all'elenco è consentita senza limitazioni temporali e ha validità permanente, fermo restando l'obbligo di rinnovo annuale, decorrente dalla data di inoltro dell'istanza di iscrizione e comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Avviso e nelle sue eventuali integrazioni e modificazioni nonché delle regole di utilizzo della piattaforma. L'operatore economico sarà ammesso all'iscrizione previo esame e valutazione della documentazione prodotta.

2. L'elenco è costantemente aggiornato mediante l'inserimento degli operatori economici che ne fanno richiesta e l'eventuale aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti.

3. L'operatore economico è tenuto tempestivamente ad aggiornare telematicamente le informazioni contenute nella propria scheda anagrafica sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità inerente all'eventuale mancato invito a una procedura di gara per cause a esso non imputabili. In caso di variazioni di categorie intervenute successivamente all'inoltro dell'istanza di iscrizione e in caso di rinnovo, l'operatore economico deve inviare nuovamente la documentazione di cui all'art. 4 del presente Avviso.

4. Ai fini del continuo aggiornamento dell'elenco, gli operatori economici devono manifestare, con cadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione e la persistenza dei requisiti utilizzando la funzione "Rinnovo iscrizione" presente all'interno dell'elenco pubblicato sul Portale Appalti.

Art. 8 - Cancellazione

1. L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Elenco può in qualsiasi momento chiedere alla Stazione Appaltante di essere cancellato dal medesimo Elenco. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal Legale Rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.

2. La SUA Provincia di Potenza provvede alla cancellazione dell'operatore economico, qualora ravvisi:

- a) incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione, secondo la vigente normativa;
- b) perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Elenco, sia di ordine generale che di ordine speciale comunicati dall'operatore economico, o verificate in caso di successivi controlli dalla SUA;
- c) cessazione di attività, procedura di liquidazione o di fallimento;
- d) grave negligenza o o irregolarità nelle prestazioni affidate dalla SUA o da uno degli Enti aderenti;
- e) il ricorrere di gravi illeciti professionali secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.

La SUA comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una comunicazione contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La SUA, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

Art. 9 – Selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata. Rotazione.

Utilizzo dell'elenco da parte del singolo Ente aderente alla SUA.

1. L'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice nonché di quelli enunciati all'articolo 48 del Codice nonché all'Allegato II.1 al D.lgs. 36/2023.

2. Il numero di operatori da invitare, sarà proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e in riferimento al dettato dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, sarà indicato dal RUP nella Determinazione a Contrattare.

3. L'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, in caso di gara da indire per conto degli aderenti alla SUA, spetta al RUP dell'Ente committente. La predetta individuazione potrà essere effettuata attingendo all'Elenco Istituito dalla SUA Provincia di Potenza o ad altri Albi ovvero attraverso l'avvio della procedura di indagine di mercato, secondo quanto disposto dall'art 50 comma 2 del Codice, anche attraverso piattaforme tecnologiche messe a disposizione dalla CUC - SUA (Piattaforma GE.MINT). L'elenco degli operatori predisposto dal RUP, sarà inviato in maniera riservata alla SUA che darà avvio alle procedure di gara.

4. In alternativa l'adempimento di cui al precedente capoverso, su delega degli Enti committenti, potrà essere svolto dalla SUA Provincia di Potenza. In quest'ultimo caso l'individuazione degli operatori economici da invitare, effettuata in modo non discriminatorio e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione degli stessi avverrà mediante l'applicazione di un algoritmo che li individua in ordine inverso rispetto agli affidamenti/inviti ottenuti sulla categoria della procedura e sulla relativa fascia di importo. A parità di numero di affidamenti, gli operatori sono ordinati secondo il numero ordine assegnato in elenco.

5. In ragione dell'espressa previsione dell'art. 49 del D. Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante è tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli affidamenti. Di conseguenza, è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi. La Stazione Appaltante può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6 dell'art 49 del Codice. Pertanto, la SUA Provincia di Potenza invita gli operatori economici mediante l'applicazione del su citato algoritmo.

6. È facoltà del RUP non escludere l'aggiudicatario uscente al ricorrere delle deroghe previste dall'art. 49 commi 4 e 6 del Codice, purché tale decisione sia adeguatamente motivata nell'atto di avvio della procedura.

7. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

8. La Stazione Appaltante inviterà tutti gli iscritti nella categoria d'interesse, senza procedere al sorteggio, quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore al numero minimo richiesto dalla vigente normativa, fermo restando il numero minimo di operatori economici da invitare previsto dalla richiamata normativa.

9. La rotazione degli affidamenti così come sopra rappresentata, verrà applicata come in appresso:

- distintamente per ogni singolo Ente aderente alla SUA;
- distintamente per importi in relazione alla fascia di importo.

10. Qualora la Stazione Appaltante decida di affidare l'esecuzione dei servizi mediante altro tipo di procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei Contratti, gli iscritti nell'elenco non potranno vantare alcun diritto né avere alcuna pretesa per il mancato utilizzo dell'Elenco.

11. Le modalità di scelta degli operatori economici come descritte si applicano anche alle procedure indette dalla SUA in proprio, ai sensi dell'art. 10 comma 2-bis del Regolamento SUA.

12. Per le procedure di competenza del singolo Ente aderente alla SUA l'individuazione dei soggetti invitati sarà gestita in via autonoma e il criterio della rotazione sarà applicato in modo indipendente rispetto alle procedure attivate dalla SUA e/o dagli altri Enti aderenti.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità

strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

2. I dati saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

3. Così come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto può, in qualsiasi momento, consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

4. Con l'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico esprime il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante la piattaforma telematica www.suaprovinciapotenza.it seguendo la procedura ivi prevista. Quanto sopra in attuazione della Direttiva 2014/24/EU che impone l'obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento.

2. Per la formazione dell'elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso e giacenti presso gli uffici provinciali.

3. La SUA Provincia di Potenza si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente Avviso, in ottemperanza all'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di Legge vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente Avviso. Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti gli operatori economici interessati potranno rivolgersi a: Provincia di Potenza - Segreteria/Direzione Generale - Area Gare/SUA – Piazza Mario Pagano tel 0971/417279-545-328-309-543-253 o tramite sistema *e-Procurement*.

5. Sono parte integrante del presente Avviso pubblico i seguenti allegati:

- a) Allegato A - Categorie di iscrizione
- b) Allegato B – Modello domanda di iscrizione all'elenco
- c) Allegato C – Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- d) Allegato D – Attestazione dell'esperienza pregressa

La SUA Provincia di Potenza si riserva la facoltà di modificare il presente Avviso in qualsiasi momento, dando evidenza delle modifiche apportate.

Il Responsabile di E.Q.
Dott.ssa Valentina DEL GROSSO